



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 245 DEL 05/12/2016**

OGGETTO

ESAME DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG DEL COMUNE DI GATTATICO,
ADOTTATA CON DELIBERA N. 46 DEL 11/07/2016 AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 15 LR
47/78

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Gattatico ha inviato alla Provincia gli atti che compongono la Variante al PRG vigente adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 11/07/2016 ai sensi dell'art. 15 LR 47/78, pervenuti a questa Provincia in data 06/10/2016 ed ascritti al protocollo generale al n. 23032 – 8/2016 del 07/10/2016;

Visto il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Sede di Montecchio Emilia, prot. n. 2016/67319 del 08/08/2016, ad esito favorevole.

Visto il parere dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto di Reggio Emilia – Montecchio, prot. n. PGRE/2016/8825 dell'08/08/2016, ad esito favorevole condizionato;

Visti gli elaborati presentati per attivare, ai sensi del D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" la procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della variante al PRG in esame;

Vista la dichiarazione del Responsabile comunale di Settore, prot. 9990/2016 il quale attesta che il territorio del Comune di Gattatico:

- non è sottoposto a vincolo di cui al RDL 30/12/1923 n. 3267,
- risulta classificato sismico, ai sensi dell'Ordinanza PCM n. 3274 del 20/03/2003 e del DM 14/09/2005,
- nel territorio comunale, in attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, si è costituita la commissione prefettizia per l'elaborazione del piano di emergenza esterno della Ditta Procter & Gamble Italia spa (D.Lgs 334/89);

Dato atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria della variante in esame;

Constatato che:

- la variante al PRG di Gattatico in esame propone di modificare la destinazione di un'area di modesta entità (976 mq) in centro a Praticello, attualmente classificata in parte a "zona F4 per distributori di carburante" (306 mq), in parte a viabilità (232 mq) e in parte a parcheggio pubblico (438 mq), per trasformarla in "zona B2 – prevalentemente residenziale edificata" come il lotto adiacente;
- il distributore di carburante è in via di dismissione ed il parcheggio, mai acquisito al Comune, non viene considerato strategico ai fini urbanistici in quanto si tratta di un'area interclusa male accessibile dalla viabilità pubblica;
- la trasformazione in zona residenziale B2 viene considerata più adeguata al contesto del centro di Praticello e consentirà la ristrutturazione dell'edificio sul fronte strada con la creazione di un piccolo fronte commerciale (esercizi di vicinato);
- in merito al sistema di vincoli e tutele del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2010, i terreni di variante ricadono su "dosso di pianura" di cui all'art. 43 e in "zona di protezione delle acque sotterranee" di cui all'art. 82 della Norme di PTCP;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria, il Responsabile del Procedimento propone di non formulare osservazioni alla Variante parziale al PRG vigente del Comune di Gattatico adottata con delibera di CC n. 46 del 11/07/2016;
- per quanto concerne la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs 152/2006, visto il rapporto istruttorio di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, prot. n. PGRE/2016/0013255 del 02/12/2016, che non rileva elementi che possano far prevedere effetti significativi sull'ambiente, il Responsabile del Procedimento propone di escludere la presente Variante al PRG adottata dal Comune di Gattatico con deliberazione di CC n. 46 del 11/07/2016 dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 dello stesso D.Lgs, in quanto si ritiene che gli interventi previsti non determineranno impatti significativi sull'ambiente qualora siano rispettate le condizioni contenute nel citato parere dell'Arpae prot. n. PGRE/2016/8825 dell'08/08/2016, con specifico riferimento alla richiesta che, in sede di presentazione delle istanze edilizie relative agli interventi di trasformazione dell'area, sia prodotta una relazione attestante:
 - il piano di demolizione e bonifica dell'area, che illustri le modalità di intervento e rimozione di tutte le possibili fonti inquinanti presenti nell'area e nel sottosuolo, quali ad es. cisterne di carburante interrato o altro;
 - lo stato del sottosuolo sul quale è stato insediato l'impianto di distribuzione carburanti, in riferimento ad eventuali effetti di contaminazione prodotti dalla preesistente attività, mediante indagine di sito da effettuarsi attraverso sondaggi del sottosuolo, per i quali l'individuazione dei punti e delle profondità di indagine devono essere riferiti al possibile impatto prodotto dalle attività dismesse e dalle cisterne di carburante.
Qualora si dovessero riscontrare superamenti dei limiti di legge negli inquinanti ricercati, dovrà essere attivata la procedura prevista dalla vigente normativa in materia di siti contaminati.

Dato atto che:

- copia integrale dei Piani approvati da parte del Consiglio comunale è trasmessa alla Provincia ed alla Regione;
- con deliberazione consiliare 17 giugno 2010, n. 124, è stata approvata la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale;
- gli atti urbanistici adottati dai Comuni sono oggetto di esame da parte della Provincia che fino ad ora li ha valutati con atto di Giunta, come indicato dalla legislazione regionale;

Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

- di non formulare osservazioni, ai sensi del comma 5 art. 15 LR 47/78, alla Variante al PRG vigente del Comune di Gattatico adottata con delibera di CC n. 46 del 11/07/2016;
- di escludere, ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs 152/2006, la presente variante dalla Valutazione Ambientale Strategica, in quanto si ritiene che gli interventi non determineranno impatti significativi sull'ambiente, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente Considerato;
- di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente alla presente deliberazione, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;
- di dare atto che:
 - ✓ ex art. 15, comma 3, della L.R. 47/78, la mancata trasmissione alla Provincia ed alla Regione degli elaborati conseguenti alla deliberazione di approvazione della variante, costituisce condizione impeditiva all'attuazione delle previsioni della variante medesima;
 - ✓ l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

✓ il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 05/12/2016

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma